



## Contratto di assicurazione per Natanti Responsabilità Civile Fascicolo informativo Edizione 11/2010

Il presente fascicolo viene consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e contiene:

 <b>Nota Informativa comprensiva di glossario dei termini assicurativi</b>	
• Informazioni sull'impresa di assicurazione	1
• Informazioni sul Contratto	1
• Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	2
• Glossario dei termini assicurativi	3
 <b>Condizioni di assicurazione</b>	
• Condizioni Generali di Assicurazione	1
• Garanzia Responsabilità Civile	2
• Il sinistro – Obblighi e modalità di denuncia	3
• Informativa in materia di protezione dei dati personali	4

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

# Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

Ultimo aggiornamento del 27/11/2010

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP. Il suo contenuto non è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le modifiche apportate, successivamente alla data di stipula della polizza, alla presente nota informativa saranno disponibili

sul sito [www.genialloyd.it](http://www.genialloyd.it), tramite il quale, o tramite il Contact Centre è possibile calcolare un preventivo gratuito e personalizzato per tutte le tipologie di veicoli e di natanti soggetti all'obbligo assicurativo. Il preventivo è redatto considerando la forma tariffaria del prodotto e tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa (che sono riportati sul preventivo stesso). Genialloyd per i Natanti propone la forma tariffaria "Tariffa fissa".

## Informazioni sull'impresa di assicurazione

### Informazioni generali

Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Viale Monza 2, 20127 Milano, Italia, tel. 0228351, [www.genialloyd.it](http://www.genialloyd.it), email [clienti@genialloyd.it](mailto:clienti@genialloyd.it).

Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA e alla vigilanza dell'ISVAP.

### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Genialloyd SpA ha un patrimonio netto pari a € 44.825.000; di cui € 35.975.000 di capitale sociale e € 8.850.000 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è pari al 123,62% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## Informazioni sul contratto

### Modalità di stipula

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo e quindi inviare via fax/email (entro la data di decorrenza indicata nel preventivo) la documentazione richiesta. Gli errori rilevati devono essere comunicati *prima* di pagare il premio. Genialloyd, verificata la documentazione e l'avvenuto pagamento, emetterà la polizza con decorrenza dalla data indicata nel preventivo. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di effettuare a proprie spese, prima dell'emissione della polizza, accertamenti diretti sul natante, e/o richiedere documenti in originale.

**Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio** - La polizza non viene emessa se il Contraente non ha provveduto al pagamento del premio, oppure se non ha inviato tutti i documenti richiesti. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo o nelle banche dati istituzionali comportano la formulazione di un nuovo preventivo. Il Contraente può aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione di premio se richiesta; oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio già pagato. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

### Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

### Coperture assicurative offerte

- Garanzia di Responsabilità Civile (danni alla persona causati a terzi dal natante assicurato) con la forma la forma tariffaria "tariffa fissa" senza alcuna franchigia.

La garanzia prevede limitazioni ed esclusioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per i dettagli:

2.2 Cause di esclusione della garanzia di Responsabilità Civile;

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati nel preventivo (e replicati nella polizza). Per chiarire:

**Massimale assicurato** - Il massimale di garanzia rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni cagionati a terzi.

Danno	Massimale/capitale assicurato	Indennizzo
5.000 €	10.000 €	5.000 €
15.000 €	10.000 €	10.000 €

**Rivalse** - La rivalsa, per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, è un'azione legale che la Compagnia di assicurazione pone in atto nei confronti dell'Assicurato per recuperare tutto o parte dell'importo pagato a terzi per sinistri non coperti dalla *garanzia o comunque pagati nonostante la presenza di limitazioni di copertura*, data l'impossibilità stabilita per Legge di negare il risarcimento una volta accertata la responsabilità del proprio Assicurato. Genialloyd fa valere il proprio diritto di rivalsa in tutti i casi di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, nei casi previsti dalle esclusioni della garanzia di Responsabilità Civile,

nel caso in cui il Contraente non abbia distrutto, quando richiesto dalle circostanze previste dal contratto, i documenti assicurativi. Per dettagli:

1.2 Dichiarazioni inesatte o reticenze;

1.7 Vendita o perdita di possesso del natante assicurato;

2.2 Cause di esclusione della garanzia di Responsabilità Civile;

### **Dichiarazioni inesatte e reticenze**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd eventuali modifiche dei suddetti dati. I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il proprietario/locatario del natante, i dati del natante stesso e gli eventuali precedenti assicurativi.

### **Premio di polizza**

Il premio di polizza ha periodicità annuale. Il premio può essere pagato solo mediante bonifico bancario ed è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto. Il premio non comprende provvigioni perché Genialloyd, per il canale diretto, non si avvale di alcun intermediario. Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 15 comprensivi d'imposte e

SSN, quali diritti di sostituzione. Il rimborso del premio è previsto esclusivamente in caso di ripensamento dell'Assicurato, oppure per la perdita del possesso del natante a seguito di furto, vendita, demolizione, definitiva cancellazione/esportazione all'estero ed è riconosciuto al netto delle imposte, del contributo al SSN e solo per il caso di ripensamento di € 15 per le spese. Per i dettagli:

1.3 Diritti di sostituzione;

1.4 Diritto di ripensamento;

1.7.3 Risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.

### **Recesso**

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con Genialloyd. *Si precisa inoltre che non è prevista l'estensione di copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.*

### **Termine di prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### **Regime fiscale**

L'attuale regime fiscale consente:

- la detraibilità della parte di premio versato al SSN (10,5%) sulla garanzia Responsabilità Civile;

## **Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami**

### **Comportamento in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, comunicare l'evento a Genialloyd al numero 02.2805.2808. Ricevuta la comunicazione Genialloyd fornirà al Contraente/Assicurato l'assistenza necessaria per completare correttamente la richiesta di risarcimento/indennizzo del danno.

### **Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da navigazione**

La richiesta di risarcimento danni seguirà l'iter previsto dalla procedura di risarcimento ordinario (art. 148 del Cod.A.P.), dovrà essere quindi formulata alla Compagnia di Assicurazione del natante di controparte e al proprietario del natante stesso.

L'assicuratore formulerà l'offerta di risarcimento entro sessanta giorni per i danni al natante e alle cose ed entro novanta giorni per i danni alla persona, a condizione che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla Legge.

Il termine di sessanta giorni previsto per i danni al natante e alle cose si riduce a trenta se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambe i conducenti dei natanti coinvolti nel sinistro.

Per dettagli:

3.5 Procedura di risarcimento art. 148 Cod.A.P.;

### **Incidenti con controparti estere**

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un natante straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con natante straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del natante straniero. Qualora il natante estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'ISVAP – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 000187 Roma, fax 06.421.33.730, email: [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it).

### **Fondo vittime della strada**

Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito dal Legislatore al fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

- natanti non identificati, per danni alla persona e in caso di danni gravi alla persona anche per i danni alle cose con una franchigia di € 500;

I danni alla persona e alle cose sono risarciti integralmente in caso d'incidenti causati da:

- natanti non assicurati;
- natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- natanti in circolazione contro la volontà del proprietario;
- natanti spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato UE, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- natanti esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

L'intervento del Fondo, nei suddetti casi, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'ISVAP a trattare e liquidare i danni, per individuarla rivolgersi a CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della strada 06.857961 o telefonare al Servizio Sinistri di Genialloyd 02.2805.2808.

#### Richiesta informazioni

Eventuali richieste relative al rapporto assicurativo vanno inoltrate via email all'indirizzo [relazioneclienti@genialloyd.it](mailto:relazioneclienti@genialloyd.it), al fax 02.9434.0088 o a Genialloyd Relazioni Clienti, Viale Monza 2, 20127 Milano. Entro venti giorni dalla ricezione viene fornito

riscontro scritto dando precedenza alle richieste inviate mediante email.


#### Reclami

Eventuali reclami vanno inoltrati come sopra e vengono riscontrati entro 45 giorni. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell'Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo ([ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm)).

**Genialloyd è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



Leonardo Felician  
Amministratore delegato  
Genialloyd SpA



Paolo De Paolis  
Direttore Generale  
Genialloyd SpA

## Glossario dei termini assicurativi

**Assicurato:** per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi si intende il proprietario e il guidatore del natante assicurato.

**Cod.A.P:** Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n°209).

**Contraente:** persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.

**Documenti di assicurazione:** certificato di assicurazione, contrassegno, carta verde, polizza e Fascicolo Informativo.

**Massimale (o capitale assicurato):** somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l'assicurazione.

**Polizza:** documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, cioè prezzo dell'assicurazione.

**Risarcimento:** somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

**Rivalsa:** azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

**Sinistro:** evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** Genialloyd Spa

**Natante:** il natante, l'imbarcazione, la nave da diporto o l'unità descritta in polizza;

**Terzi:** tutti i soggetti estranei al rapporto assicurativo e diversi da quelli esplicitamente esclusi dalle condizioni di polizza.

# Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione per Natanti

Ultimo aggiornamento del 27/11/2010

## Condizioni generali di assicurazione

### 1.1 Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la polizza/quietanza di pagamento. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

### 1.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd eventuali modifiche dei suddetti dati. I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il proprietario/locatario del natante, i dati del natante stesso e gli eventuali precedenti assicurativi.

### 1.3 Diritti di sostituzione

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di € 15 comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.

### 1.4 Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere e di ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo al SSN che per Legge restano a carico del Contraente e di € 15 per i costi sostenuti da Genialloyd.

### 1.5 Modalità di sottoscrizione del contratto

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd mediante Fax, email o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

### 1.6 Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, c.c. (periodo di tolleranza).

### 1.7 Vendita o perdita di possesso del natante assicurato (escluso il caso di furto)

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione a Genialloyd. I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto;

Una volta ricevuta da Genialloyd la conferma sulla scelta effettuata, il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato/contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. Genialloyd si riserva comunque la facoltà di chiedere al Contraente la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a Genialloyd della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. Genialloyd rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a Genialloyd il fatto.

#### 1.7.1 Sostituzione del contratto su nuovo veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo proprietario o al suo coniuge in regime di comunione di beni. L'operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di Bonus/Malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della polizza, Genialloyd invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

#### 1.7.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

La cessione del contratto comporta la sostituzione della polizza a favore del nuovo proprietario in classe Genialloyd NI/CU14 e la regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Genialloyd invierà al

nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

### **2.7.3 Risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto**

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire a Genialloyd mediante fax/email il modulo d'interruzione debitamente compilato. Ricevuto il modulo, Genialloyd rimborserà al Contraente il premio residuo trattenendo le tasse, il contributo al SSN. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.

*Genialloyd si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.*

### **1.8 Sospensione del contratto**

Non è ammessa per nessun motivo la sospensione del Contratto.

### **1.9 Richiesta duplicati**

Genialloyd invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato di certificato/contrassegno, carta verde e dell'attestazione dello stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta al Contact Center, inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto). *Genialloyd si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del certificato/contrassegno e carta verde di assicurazione e 15 € per le spese di lavorazione.*

### **1.10 Validità territoriale**

L'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli, e

l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché le acque interne dei paesi europei.

### **1.11 Foro competente**

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

### **1.12 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente. Le imposte e le tasse relative a questo Contratto sono a carico del Contraente.

### **1.13 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge**

Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente Contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

### **1.14 Richiesta informazioni**

Eventuali richieste di informazione relative al rapporto assicurativo vanno inoltrate via email all'indirizzo [relazioneclienti@genialloyd.it](mailto:relazioneclienti@genialloyd.it) o al fax 02.9434.0088 o a Genialloyd Relazioni Clienti, Viale Monza 2, 20127 – Milano (MI). Genialloyd fornisce riscontro per iscritto a ogni richiesta entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Sarà data precedenza alle richieste inviate mediante email.

### **1.15 Reclami**

Eventuali reclami vanno inoltrati come indicato nel precedente articolo e sono riscontrati entro 45 giorni. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell'Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "[http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm)".

## **Condizioni particolari**

### **Garanzia di Responsabilità Civile**

### **2.1 Cosa assicura**

Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, si impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua

del natante identificato in polizza. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità eventualmente precisate nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza.

## 2.2 Cause di esclusione della garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia non copre i rischi verificatisi:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle vigenti disposizioni di Legge;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato di navigazione;
- in occasione di gare o competizioni sportive o delle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche;
- in conseguenza di uso di sostanze alcoliche, stupefacenti ed allucinogene;
- per battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di natanti con "l'autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove sia applicabile il comma 2 dell'art. 144 del Cod.A.P. Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

## 2.3 Sostituzione del contratto

La sostituzione del Contratto è ammessa, purché non vi sia variazione del proprietario, esclusivamente con natante appartenente allo stesso settore tariffario di quello assicurato.

## 2.4 Natanti o imbarcazioni adibiti a scuola guida (valida solo se l'uso scuola guida è indicato in polizza)

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'esame di guida;
- l'istruttore soltanto durante l'esame di guida dell'allievo conducente.

## Il sinistro - obblighi e modalità di denuncia e richiesta di risarcimento

### 3.1 Obbligo della denuncia in caso di sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del C.c., in caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, al numero 02/2805.280608 del Servizio Sinistri di Genialloyd. Entro dieci giorni dalla data della suddetta comunicazione, il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono spedire all'Ufficio Sinistri di Genialloyd, tutta la documentazione richiesta dall'operatore all'atto della denuncia.

### 3.2 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

### 3.3 Gestione delle vertenze

Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non

designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

### 3.4 Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato a seguito di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### 3.5 Procedura di risarcimento art. 148 del Cod.A.P.

La richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, *utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia del sinistro.*

#### 3.5.1 Incidenti con controparti estere

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un natante straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con natante straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il natante estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'ISVAP – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 000187 Roma, fax 06.421.33.730, email: [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it).

### 3.5.2 Fondo vittime della strada

Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito dal Legislatore al fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

- natanti non identificati, per danni alla persona e in caso di danni gravi alla persona anche per i danni alle cose con una franchigia di € 500;

- I danni alla persona e alle cose sono risarciti integralmente in caso d'incidenti causati da:
- natanti non assicurati;
- natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- natanti in circolazione contro la volontà del proprietario;
- natanti spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato UE, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- natanti esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

L'intervento del Fondo, nei suddetti casi, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'ISVAP a trattare e liquidare i danni, per individuarla rivolgersi a CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della strada 06.857961 o telefonare al Servizio Sinistri di Genialloyd 02.2805.2808.

## Informativa in materia di protezione dei dati personali

**Finalità e modalità del trattamento** - Genialloyd Spa, Titolare del trattamento, tratta per finalità assicurative<sup>1</sup> i dati personali spontaneamente conferiti che possono essere comunicati in Italia o all'estero ad altri soggetti che operano anche come Titolari o Responsabili autonomi, nel settore assicurativo (c.d. catena assicurativa<sup>2</sup>) o correlati con funzione organizzativa o pubblica. Il consenso al trattamento, obbligatorio per il rapporto con la Compagnia, riguarda anche trattamenti, comunicazioni e trasferimenti nella catena assicurativa. Tutti i dipendenti/collaboratori della Compagnia trattano nell'ambito delle proprie funzioni e secondo le istruzioni ricevute i dati. Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti che svolgono, come Responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica/organizzativa. Previo separato e specifico consenso dell'interessato, i dati personali comuni verranno utilizzati da Genialloyd per finalità commerciali.

**Diritti dell'interessato** - Gli artt. 7-10 del Codice Privacy danno diritto di conoscere i dati personali dell'interessato e l'utilizzo presso la Compagnia o i soggetti della catena assicurativa; è previsto il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare se necessario; di cancellare, bloccare o opporsi al loro trattamento in taluni casi. Per esercitare questi diritti o per l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivere a Genialloyd Spa, Servizio Privacy, Viale Monza 2. 20127 Milano; verrà data priorità alle e-mail inviate all'indirizzo [privacy@genialloyd.it](mailto:privacy@genialloyd.it).

1 - Informazioni generiche e precontrattuali, stipula di contratti; raccolta premi; liquidazione sinistri o pagamento di prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi, prodotti o mercati assicurativi; gestione e controllo interno; statistiche.

2 - Assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; intermediari assicurativi; medici fiduciari; banche, SIM; società di servizi informatici, di archiviazione, postali, di revisione, di consulenza, di pubblicità, di informazione commerciale per rischi finanziari, banche dati per controllo frodi, società di recupero crediti o liquidazione sinistri; società del Gruppo Allianz (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente); Ania; organismi consortili del settore assicurativo; altri soggetti pubblici a comunicazione obbligatoria (es. Isvap).